

SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
IL RESPONSABILE  
ROBERTA BIANCHEDI

Assemblea Legislativa  
[alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:alafflegcom@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INVIATO TRAMITE PEC

TIPO ANNO NUMERO  
REG.  
DEL

**OGGETTO 6579**

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa dei seguenti argomenti:

#### PROGETTI DI LEGGE

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 761, n. 762 e n. 763 del 21 maggio 2018

**N. 761** "PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI COLORNO E TORRILE NELLA PROVINCIA DI PARMA".

**N. 762** "PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BARICELLA E MALALBERGO NELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA"

**N. 763** "PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE "ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI MEZZANI E SORBOLO NELLA PROVINCIA DI PARMA".

Si trasmettono altresì, i pareri del CAL espressi sulle proposte di delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 56 comma 4 del Regolamento interno.

Le succitate deliberazioni saranno disponibili sul portale della Intranet regionale Internos attraverso i successivi link Atti e leggi ed Atti amministrativi

Distinti saluti

*Roberta Bianchedi*  
Firmato digitalmente

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 763 del 21/05/2018

Seduta Num. 22

**Questo** lunedì 21 **del mese di** maggio

**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Costi Palma

**Proposta:** GPG/2018/789 del 14/05/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE  
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE  
E PARI OPPORTUNITÀ

**Oggetto:** PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE RECANTE  
"ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI  
MEZZANI E SORBOLO NELLA PROVINCIA DI PARMA".

**Iter di approvazione previsto:** Progetto di legge

**Responsabile del procedimento:** Elettra Malossi

**Visto Capo Gabinetto:** Andrea Orlando

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 133, comma 2, della Costituzione ai sensi del quale "La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
- gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. 8 luglio 1996, n. 24, recante "Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni" e ss.mm.ii., che regola il procedimento legislativo di fusione di Comuni in attuazione delle suddette norme, ed in particolare il suo art. 8, comma 2 che consente ai Consigli comunali interessati di presentare alla Regione Emilia-Romagna formale istanza con la quale chiedere l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione;

Acquisita, ai sensi del suddetto art. 8, comma 2, in data 11/04/2018 (prot. PG/2018/0257659), l'istanza congiunta dei Sindaci dei Comuni di Mezzani e Sorbolo (Rif. prot. 2050 del 30/03/2018) con la quale sono state trasmesse alla Giunta regionale la deliberazione del Consiglio comunale di Mezzani n. 9 del 20/03/2018 e la deliberazione del Consiglio comunale di Sorbolo n. 8 del 20/03/2108 approvate con le maggioranze previste dalla L.R. n. 24/1996 e ss.mm.ii. che richiama il D.lgs. n. 267/2000 articolo 6, comma 4;

Considerato che, dopo la presentazione dell'istanza dei Consigli comunali interessati, il procedimento prosegue con la predisposizione e la presentazione, entro sessanta giorni, da parte della Giunta regionale, del progetto di legge in Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, L.R. n. 24/1996 e ss.mm.ii.;

Tenuto conto:

- che i Comuni di Mezzani e Sorbolo hanno commissionato alla società Poleis S.r.l. la realizzazione di uno studio di fattibilità per verificare la fattibilità di una loro fusione;
- che tale studio recante "Comuni di Mezzani e Sorbolo. Studio di fattibilità" ha offerto informazioni di natura

demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati dal processo di fusione e ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 3 della L.R. n. 24/1996 e ss.mm.ii. verificando la fattibilità tecnico-organizzativa, economica-finanziaria e politico-istituzionale della fusione tra le amministrazioni comunali;

- che lo studio ha approfondito due macro aree di indagine, una legata alla dimensione istituzionale dei due enti (incentrata sui dati inerenti alle variabili socio-demografiche, economiche e gestionali) e un'altra, più specifica, alla dimensione gestionale (che ha esaminato la dimensione economico-finanziaria dei due enti, l'analisi dei servizi finanziari, di gestione del personale, dei servizi ai cittadini, le funzioni urbanistiche ed edilizie etc.) al fine di verificare le criticità e le opportunità del percorso di fusione in esame;
- che, dal punto di vista metodologico, la realizzazione dello studio è stata effettuata attraverso interviste agli amministratori dei Comuni coinvolti e attraverso momenti partecipativi con il mondo delle imprese e del volontariato di cui si è dato conto in appositi paragrafi dello studio;
- che lo studio è stato inviato alla Regione Emilia-Romagna quale allegato parte integrante delle delibere con le quali i Comuni di Mezzani e Sorbolo hanno richiesto l'esercizio dell'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione;

Ritenuto, oltre a tutto quanto precisato nell'allegata relazione illustrativa al progetto di legge di fusione, di rinviare ai contenuti del richiamato studio di fattibilità per una più puntuale ricostruzione degli aspetti di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria a base della scelta di intraprendere il percorso di fusione;

Preso atto che i Comuni di Mezzani e Sorbolo appartengono, insieme ai Comuni di Colorno e Torrile, all'Unione Bassa Est Parmense, alla quale hanno trasferito la gestione associata di numerose funzioni;

Considerate altresì le opportunità legate al processo di fusione e le prospettive di miglioramento evidenziate dagli stessi Comuni nelle deliberazioni consiliari con le quali è stata richiesta l'iniziativa legislativa della Giunta

regionale, ovvero:

- l'opportunità di assicurare anche in futuro ai cittadini servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati e realizzare le opere che servono al territorio, riducendo le spese strutturali e consentendo una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica, mantenendo il decentramento nell'erogazione dei servizi attraverso sportelli polifunzionali;
- la possibilità di arrivare alla produzione di economie di scala nella riorganizzazione unitaria dell'amministrazione e di accedere agli specifici vantaggi riconosciuti ai comuni fusi dalla normativa vigente;

Ritenute meritevoli di approvazione le argomentazioni a sostegno della fusione evidenziate nello stesso studio di fattibilità in ragione delle quali, a fronte della lunga esperienza di collaborazione e dell'alto grado di sinergia raggiunto dalle due amministrazioni, la strada della fusione appare *"tanto obbligata quanto naturale"* ponendosi come una proposta aggregativa caratterizzata da una elevata fattibilità tecnico-organizzativa;

Ritenuto quindi di aderire all'istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, valutando favorevolmente la proposta di fusione;

Ritenuti sussistenti i presupposti e gli elementi tecnici che la richiamata L.R. n. 24/1996 e ss.mm.ii. richiede a supporto del progetto di fusione;

Visto il progetto di legge regionale recante "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma", allegato, unitamente alla rappresentazione cartografica dei confini territoriali del nuovo Comune, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso risulta composto di sei articoli;

Vista altresì la relazione illustrativa del suddetto progetto di legge, allegata anch'essa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati gli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Viste:

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 270 del 29 febbraio 2016 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 702 del 16 febbraio 2016 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante";
- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001";
- la propria deliberazione n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la propria deliberazione n. 121 del 6 febbraio 2017 "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
- la propria deliberazione n. 477 del 10 aprile 2017 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale.

Visto altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020", ed in particolare l'allegato B) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020";

Viste inoltre:

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che la Responsabile del procedimento, Arch. Elettra Malossi, Responsabile del Servizio Riordino, Sviluppo Istituzionale e Territoriale, ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 13/2009 e ss.mm.ii.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità", Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, il progetto di legge regionale

recante "Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma", composto di n. 6 articoli (allegato 2), preceduto dalla relativa relazione illustrativa (allegato 1) e corredato della rappresentazione cartografica dei confini del nuovo Comune (allegato 3) e dalla scheda tecnico-finanziaria (allegato 4), tutti allegati parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- b) di proporre all'Assemblea legislativa il suddetto progetto di legge regionale, la rappresentazione cartografica dei confini del nuovo Comune e la relazione illustrativa, per l'approvazione ai sensi degli articoli 49 e seguenti dello Statuto regionale;
- c) di pubblicare la relazione illustrativa, il progetto di legge e la rappresentazione cartografica dei confini del nuovo Comune, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
- d) di dare atto infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

## **Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma”**

### **Relazione**

#### **1. Il procedimento legislativo di fusione di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24.**

Il procedimento legislativo per la fusione di comuni è regolato dalla legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) modificata dalla legge regionale 29 luglio 2016 n.15.

L'iniziativa legislativa è regolata dall'articolo.8 della citata legge n. 24/1996 che, tra le diverse modalità previste, contempla anche l'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dalla Giunta regionale su espressa istanza dei Consigli comunali interessati alla fusione (istanza deliberata con le stesse modalità e procedure previste dall'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo. n. 267/2000).

Accolta l'istanza, l'iter prosegue con l'approvazione del progetto di legge da parte della Giunta regionale e la sua presentazione, da parte della stessa Giunta, in Assemblea legislativa. Il procedimento, dopo l'esame assembleare, prosegue con la consultazione delle popolazioni interessate mediante referendum consultivo, ai sensi dell'articolo 133 comma 2 della Costituzione. Nel caso in cui il referendum dia esito negativo ovvero il 'no' prevalga sia fra la maggioranza complessiva dei votanti dei territori interessati sia in almeno la metà dei singoli Comuni, l'Assemblea legislativa regionale non può approvare il progetto di legge (articolo 12 comma 9 *ter* della legge regionale 24/96). In tutti gli altri casi l'Assemblea procede immediatamente all'esame del progetto di legge a meno che i voti complessivi sul referendum siano favorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevalga il voto contrario, oppure i voti complessivi sul referendum siano sfavorevoli alla fusione ma nella maggioranza dei Comuni prevalga il voto favorevole. In tali casi infatti, l'Assemblea legislativa può approvare la legge solo dopo aver preventivamente acquisito il parere dei Consigli dei Comuni in cui l'esito del referendum è stato contrario alla fusione.

#### **2. Il procedimento di fusione nei due dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma.**

I Comuni di Mezzani e Sorbolo sono Comuni tra loro contigui posti nella provincia di Parma e ricompresi nel distretto socio sanitario “Parma” e nell'Ambito Territoriale Bassa Est Parmense. Essi appartengono – insieme ai Comuni di Colorno e Torrile - all'Unione Bassa Est Parmense alla quale hanno conferito la gestione associata di numerose funzioni.

Tale Unione istituita nel 2001 proprio come Unione Sorbolo e Mezzani, si è allargata nel 2010 al Comune di Colorno e successivamente, nel 2016 al Comune di Torrile (e a seguito di tale ultimo allargamento la superficie territoriale dell'Unione corrisponde all'Ambito Territoriale Ottimale più sopra citato).

I due Comuni hanno una superficie complessiva di circa 68 Km<sup>2</sup> per un totale di 12.766 abitanti al 1° gennaio 2017. Sulla base della considerazione che la fusione possa essere un'opportunità per assicurare anche in futuro ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati e per realizzare opere e infrastrutture necessarie oltre che a contribuire a ridurre le spese strutturali e consentire una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica, i due Comuni hanno commissionato alla società

Poleis srl la realizzazione di uno studio di fattibilità per la loro fusione.

Lo studio ha approfondito due macro aree di indagine: una legata alla dimensione istituzionale dei due enti (incentrata sui dati inerenti alle variabili socio-demografiche, economiche e gestionali) e un'altra, più specifica, alla dimensione gestionale (che ha esaminato la dimensione economico-finanziaria dei due enti, l'analisi dei servizi finanziari, di gestione del personale, dei servizi ai cittadini, le funzioni urbanistiche ed edilizie, etc) al fine di verificare le criticità e le opportunità del percorso di fusione in esame.

La metodologia utilizzata nella elaborazione dello studio ha previsto interviste agli amministratori dei Comuni coinvolti e momenti partecipativi con il mondo delle imprese e del volontariato, testimonianze di cui si è dato conto in appositi paragrafi dello studio stesso.

Verificata la fattibilità della fusione, i Comuni di Mezzani e Sorbolo hanno pertanto sollecitato l'iniziativa legislativa della Giunta regionale per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 24/1996, con istanza congiunta dei due Sindaci (prot. n. 2054 del 30/03/2018) acquisita dalla Regione Emilia-Romagna l'11/04/2018 (prot. PG/2018/0257659); all'istanza è stata allegata la deliberazione del Consiglio comunale di Mezzani n. 9 del 20/03/2018 e la deliberazione del Consiglio comunale di Sorbolo n. 8 del 20/03/2018 approvate con le maggioranze previste dalla legge regionale n. 24/1996 che richiama il decreto legislativo 267/2000 articolo 6 comma 4.

A tali deliberazioni è stato allegato il summenzionato studio di fattibilità che ha offerto tutte le informazioni di natura demografica, socio economica, patrimoniale e finanziaria relative ai comuni interessati al processo di fusione e ha evidenziato la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge regionale n. 24/1996 (come meglio dettagliato al paragrafo 4).

La Giunta regionale, aderendo a tale istanza assunta dai Comuni interessati nel rispetto dei quorum deliberativi previsti, procede ora a presentare il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma" ritenendo sussistenti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione.

La presente relazione accompagna il suddetto progetto di legge, illustrando i presupposti e gli elementi tecnici che la legge regionale n. 24 del 1996 richiede a supporto del progetto di fusione.

Sul progetto di legge regionale è stato inoltre acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (ex articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009) che si è espresso favorevolmente.

### **3. Territorio del nuovo Comune.**

In conformità all'articolo 3, comma 1, legge regionale n. 24/1996 (ai sensi del quale "*Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori **contigui** di Comuni appartenenti alla stessa Provincia*") i due Comuni di Mezzani e Sorbolo afferiscono alla provincia di Parma e sono tra loro contigui, come risulta dall'allegata rappresentazione cartografica.

I confini del nuovo Comune generato dalla fusione dei comuni di Sorbolo e Mezzani afferenti alla provincia di Parma sono stati costruiti derivandoli dalle geometrie dei limiti

amministrativi regionali del Database Topografico regionale, rilascio 2013.

Le operazioni di fusione delle geometrie sono state eseguite mantenendo accuratamente congruenti gli archi esterni che compongono il nuovo confine comunale, in modo da garantire che le geometrie dei comuni adiacenti non abbiano subito alcuna modifica.

Al termine delle operazioni di generazione della nuova geometria sono stati eseguiti alcuni controlli per testare il risultato:

- Controllo di correttezza topologica tra i poligoni originali e il risultato delle operazioni di fusione, rilevando la totale sovrapposizione degli archi di confine.
- Sovrapposizione dell'insieme dei fogli di mappa catastali dei comuni originari alla nuova geometria, rilevando la permanenza dell'accuratezza geometrica tra i precedenti confini e i nuovi
- Sovrapposizione della nuova geometria alla Carta Tecnica Regionale scala 1:5.000, rilevando una perfetta congruenza con i limiti morfologici degli oggetti cartografici rappresentati.

Il nuovo comune avrà un'area di 68,23 Km quadrati, ed un perimetro di 58,26 Km.

Si posiziona geograficamente all'interno dell'area della provincia di Parma. Confina con i comuni di Colorno, Torrile, Parma della medesima provincia di Parma, Brescello e Gattatico della provincia di Reggio nell'Emilia e con i comuni di Casalmaggiore della provincia di Cremona e Viadana della provincia di Mantova della Regione Lombardia.

#### **4. Indicazioni di natura demografica, socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati e prospettive di organizzazione e gestione di servizi e funzioni istituzionali e amministrative nel territorio del nuovo Comune.**

<b>Comuni</b>	<b>Residenti All'1/01/2017</b>	<b>Superficie in KM<sup>2</sup></b>	<b>Abitanti per Km<sup>2</sup></b>
Mezzani	3.259	28,70	113,55
Sorbolo	9.507	39,53	240,50
<b>Totale</b>	<b>12.766</b>	<b>68,23</b>	<b>187,10</b>

Per una puntuale ricostruzione delle indicazioni di natura socio-economica, patrimoniale e finanziaria degli enti locali interessati, nonché per le prime prospettive di riorganizzazione e gestione unitaria di servizi e funzioni istituzionali ed amministrative nel territorio del nuovo Comune, si ritiene utile rinviare ai contenuti dello studio di fattibilità, allegato alle richiamate deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata richiesta l'iniziativa legislativa della Giunta regionale.

Lo studio, fatta una prima premessa sul contesto normativo di riferimento, analizza:

- la dimensione demografica dei due Comuni
- la dimensione territoriale ed economica
- la dimensione istituzionale
- i momenti partecipativi con il mondo delle imprese e del volontariato
- la dimensione economica-finanziaria

- la gestione del personale
- i servizi sociali e il welfare
- il servizio assetto e uso del territorio

Il lavoro termina con delle considerazioni finali, nelle quali si riconducono a sintesi le riflessioni svolte.

Partendo dall'esame dell'assetto demografico si rileva che i due Comuni, aventi complessivamente una popolazione di circa 13.000 abitanti, hanno una diversa densità abitativa con un valore sostanzialmente doppio a Sorbolo (Sorbolo presenta peraltro un maggiore accentramento della popolazione rispetto a Mezzani che è caratterizzato invece da forte dispersione insediativa). Nel lungo periodo (1971-2011) entrambi i Comuni hanno visto un notevole aumento della popolazione, ridottasi in parte nel breve periodo. Bassa invece l'incidenza di stranieri residenti. Sia Sorbolo che Mezzani presentano un indice di vecchiaia più basso del dato provinciale e regionale. I flussi di pendolarismo, caratterizzanti entrambi gli enti, hanno come centro prevalente di attrazione il Comune di Parma.

Con riguardo alla dimensione territoriale ed economica si evidenzia una grande estensione di terreni agricoli mentre il numero di strade comunali risulta proporzionato alla classe dimensionale dei due Comuni. Vi è un'alta densità di aziende (soprattutto aziende individuali) rispetto al numero dei residenti per entrambi i Comuni, a cui si associa una ridotta dimensione in termini di addetti. Con riguardo ai settori economici la vocazione manifatturiera prevale. A livello reddituale Sorbolo presenta un imponibile medio più elevato di Mezzani ma le "sorgenti del reddito" (ovvero la tipologia di lavoro che li produce) sono sostanzialmente le stesse nei due Comuni con una chiara prevalenza del lavoro dipendente.

Per l'analisi della dimensione istituzionale lo studio di fattibilità riporta le considerazioni emerse in occasione del confronto diretto con gli amministratori dei due enti.

Lo studio infatti, partendo dall'esame dei benefici e delle criticità derivate ai due Comuni dall'appartenenza all'Unione Bassa Est Parmense (tra i benefici: una struttura tecnica con maggiori professionalità e competenze; maggiori economie di scala nel settore dei servizi finanziari e delle entrate; maggiore capacità di innovazione, di progettazione e di attuazione di politiche locali nel campo della scuola, della cultura e dello sport; disponibilità di incentivi economici erogati dalla Regione Emilia-Romagna. Tra i possibili punti di debolezza: relazioni fra gli amministratori comunali e i cittadini da una parte e gli uffici dell'Unione dall'altra, criticità nel Servizio di Polizia municipale), **descrive la fusione come la naturale evoluzione dell'Unione stessa.**

Attraverso la fusione si ritiene infatti che possano essere colte diverse opportunità tra le quali il mantenimento della qualità dei servizi e la possibilità di realizzare importanti investimenti (ad es. per ambiente, turismo e sport) ma si ritiene indispensabile, allo stesso modo, far sì che tale processo non porti ad una spersonalizzazione del rapporto con il territorio dei due Comuni o ad un indebolimento del presidio decentrato dei servizi.

Il progetto di fusione dei due Comuni è stato inoltre oggetto di un percorso di partecipazione che ha visto coinvolte associazioni di categoria, sindacati e imprenditori. I temi affrontati e oggetto di discussione sono stati in particolare le infrastrutture e l'ambiente.

Rispetto alle prime è stata evidenziata l'opportunità di impiegare parte delle risorse derivanti

dalla fusione per la manutenzione delle strade e l'adeguamento delle infrastrutture del territorio, mentre per ciò che riguarda l'ambiente, consapevoli delle "potenzialità del territorio della bassa parmense", si è proposto di usufruire dei vantaggi derivanti dalla fusione per definire un "nuovo progetto di marketing territoriale in rete con gli altri enti locali della zona investendo in nuove strutture turistiche" e per incentivare, tramite detassazione, l'insediamento di esercizi adatti ad una offerta turistica.

Allo stesso modo le associazioni di volontariato dei due Comuni, confrontatesi sul rapporto fra loro e il possibile nuovo Comune, dopo aver dato atto di un sostanziale scollegamento tra di loro, hanno individuato nella fusione l'occasione per individuare nel nuovo Comune "una figura di riferimento a cui rivolgersi per la risoluzione di problematiche" e tramite il quale promuovere il volontariato preso le fasce più giovani della popolazione.

In occasione dei vari momenti di confronto è poi emerso anche il tema - più trasversale - del "ruolo delle amministrazioni locali"; indagando il rapporto tra il mondo delle imprese e gli uffici Comunali preposti al rilascio di atti autorizzativi e riscontrando una certa distanza fra le necessità delle realtà produttive e l'assistenza assicurata dagli uffici comunali, si è evidenziato come la fusione potrebbe rappresentare "l'opportunità per qualificare maggiormente i servizi esistenti" nel senso *"di un maggior accompagnamento degli operatori, di una maggiore presenza di professionalità interne dovute all'ente più attrattivo come contesto lavorativo, di una positiva messa in discussione delle modalità di lavoro e delle prassi organizzative ad oggi presenti"*(pag.34).

Con riguardo all'analisi della dimensione economico-finanziaria, l'obiettivo dello studio è stato quello *"di far emergere eventuali criticità nel percorso di fusione derivanti da differenze significative di entrate (gettito di imposte) e di uscite (spese correnti)"* (pag.39)

La gestione finanziaria dei due enti è stata analizzata partendo dalla verifica del risultato di amministrazione (per gli ultimi tre esercizi finanziari), appurando che i due Comuni presentano un considerevole avanzo di amministrazione nel corso dell'ultimo quinquennio a dimostrazione di un andamento positivo per entrambi.

Con riguardo alle **entrate correnti** (ovvero alle entrate tributarie, da trasferimenti ed extra tributarie) è emerso che per entrambi i Comuni le entrate tributarie rappresentano la prima voce (nello specifico IMU e TARI costituiscono la parte maggioritaria delle imposte raccolte in entrambi i Comuni).

Rispetto **all'analisi del debito** residuo (calcolato al 31/12/2016) non sono emerse differenze significative nei due Comuni dando conto di un debito medio pro capite molto basso, soprattutto se confrontato con la media provinciale e regionale. Analoga situazione anche rispetto all'andamento dell'indice di indebitamento per il quale sono stati rilevate sensibili riduzioni in entrambi i Comuni. Si legge infatti nello studio che *"Si può concludere che la possibile fusione non veda disequilibri rilevanti fra i due Comuni tali da raccomandare un allineamento preventivo: nessuno dei due Comuni si trova naturalmente in situazioni finanziarie di pre dissesto o di dissesto, ma anzi è chiara la traiettoria di allineamento nella posizione debitoria da parte delle due amministrazioni. In sintesi, la buona situazione a livello di indebitamento unita ai finanziamenti regionali e statali potranno verosimilmente portare ad un'estinzione totale del debito comunale residuo nel prossimo quinquennio"* (pag. 49).

*“A fronte di alcune specificità, le spese per macro aggregati presentano una partizione simile rispetto al totale delle uscite, mentre la spesa corrente pro capite e la spesa per personale pro capite mostrano per entrambi i Comuni un dato più basso rispetto a quello provinciale e regionale” (pag.73).*

Nello studio viene dato conto anche dell'indebitamento in capo all'Unione Bassa est parmense alla quale i due Comuni di Mezzani e Sorbolo hanno conferito tutte le funzioni e tutti i servizi, rilevando che, pur a fronte di un aumento dello stesso nel triennio 2014- 2016, grazie a un aumento delle entrate da parte dell'Unione, quest'ultimo ente ha sempre rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art.204 del TUEL.

Il paragrafo dedicato all'analisi economico-finanziaria si conclude con dei dati relativi all'attuale organizzazione del servizio economico finanziario per i due enti e con una breve sezione dedicata ai contributi spettanti al nuovo ente in caso di fusione.

Per quanto concerne la gestione del personale lo studio propone una prima analisi di carattere generale con l'indicazione e la descrizione delle risorse umane presenti all'interno delle due amministrazioni per poi formulare alcuni possibili scenari derivanti dall'eventuale ipotesi di aggregazione comunale concludendo che quest'ultima sia *“una strada tanto obbligata quanto naturale”*. A fronte della riscontrata e completa integrazione delle due strutture amministrative (dove ad esempio i responsabili apicali sono i medesimi per entrambi i Comuni), il vantaggio che si verrebbe a trarre a seguito della fusione non si ravviserebbe tanto nella realizzazione di economie di scala (viste le già ridotte dotazioni esistenti) quanto piuttosto nella possibilità di usufruire delle facoltà assunzioni previste per i Comuni fusi (vedasi articolo 1 comma 450 della legge 190/2014) e nelle possibili economie “gestionali”.

Le funzioni inerenti ai servizi sociali e welfare sono svolte dai due Comuni di Mezzani e Sorbolo in gestione associata tramite conferimento all'Unione Bassa Est Parmense. Lo studio rileva, al riguardo, l'esistenza di una disciplina unificata pressoché completa (grazie a regolamenti unificati per l'accesso ai servizi dell'Unione), una dotazione organica totalmente integrata in un unico servizio e un andamento stabile delle spese nel breve periodo. Tali aspetti, congiuntamente all'appartenenza dei due Comuni allo stesso distretto socio-sanitario e alla partecipazione alla stessa ASP, fanno dunque propendere per una piena “fattibilità” della fusione.

Lo studio giunge ad analoghe considerazioni anche per quanto riguarda l'analisi del servizio assetto e uso del territorio per la gestione del quale i due Comuni hanno conferito all'Unione le relative funzioni. Viene peraltro evidenziato come a seguito dell'adozione della nuova legge regionale urbanistica - e a prescindere comunque dall'eventuale fusione - vi sarà in ogni caso la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici adottati a livello comunale con una ridefinizione degli stessi e l'adozione di un PUG unico fra i due Comuni.

In ragione di tutto quanto premesso lo studio termina con un giudizio di “elevata fattibilità tecnico organizzativa” della fusione precisando che:

- i bilanci dei due Comuni presentano un buon livello di omogeneità
- la dotazione organica di Sorbolo e Mezzani risulta già completamente integrata;
- a livello regolamentare non si profilano incompatibilità fra gli strumenti adottati nell'ambito dei servizi al cittadino e della pianificazione territoriale;

- il contesto considerato con l'allargamento dell'Unione a Colorno e Torrile comporterà il mantenimento delle gestioni associate in essere a livello di ATO a quattro. In ragione di ciò si prospetta *“uno scenario estremamente lineare nel passaggio dalla situazione attuale di Unione alla prospettiva della fusione, per cui non vi saranno cambiamenti a breve termine in merito alle convenzioni di conferimento dei servizi, essendo previsto il subentro del nuovo Comune nelle obbligazioni attive e passive di Sorbolo e Mezzani. Alla scadenza delle convenzioni o qualora fosse ritenuta necessaria”* (pag.73).

Lo studio suggerisce infine di monitorare comunque eventuali aspetti per i quali perdurino delle parziali diversità (ad es. sul fronte degli anziani, stranieri, attività produttive etc), di garantire il massimo coinvolgimento di tutte le forze politiche e di porre in essere una forte e strutturata azione di comunicazione/informazione nei confronti dei cittadini.

## **5. Illustrazione dei contenuti del progetto di legge regionale.**

Il progetto di legge regionale si compone di **sei articoli**.

L'**articolo 1** è composto da tre commi. Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella provincia di Parma, mediante fusione dei due Comuni di Sorbolo e Mezzani a decorrere dal 1° gennaio 2019. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2019, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'articolo 133 comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, nelle deliberazioni dei Consigli comunali con le quali è stata proposta l'istanza alla Giunta regionale, è stata individuata una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (**Sorbolo Mezzani, Riva d'Enza, Parmenza**) la cui scelta sarà quindi rimessa a quesito referendario. Il **comma 3** precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d'origine, come da allegata cartografia descritta ed elaborata secondo le modalità di cui al paragrafo 3 della presente relazione.

L'**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce, da un lato, che lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (**comma 1**) e, dall'altro, che lo Statuto stesso può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto (**comma 2**). Si precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo *status* degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il **comma 1** prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti ai Comuni d'origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul

trasferimento del personale dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (**comma 3**). La disciplina contenuta in tale articolo è peraltro completata da quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014 n. 56 all'articolo 1 commi 128 e 123. Tali norme precisano, infatti, che il trasferimento della proprietà dei beni mobili ed immobili dai comuni estinti al nuovo comune è esente da oneri fiscali e che, per quanto riguarda il personale, nell'anno di estinzione del Comune, le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL relativo al comparto Regioni e autonomie locali del 1 aprile 1999, confluiscono per l'intero importo, in un unico fondo del nuovo comune avente medesima destinazione. Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996.

L'**articolo 4** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore al momento della presentazione dell'istanza, ovvero secondo i criteri definiti con DGR 379 del 22 marzo 2016 "Stralcio del programma di riordino territoriale recante i criteri per quantificare i contributi alle nuove fusioni di comuni intraprese dall'anno 2016" e dettagliati nell'allegato A parte integrante della suddetta delibera. Al **comma 1** si precisa che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi e dal numero dei Comuni. Secondo tali disposizioni occorre peraltro distinguere tra fusioni "ordinarie" (ovvero quelle con popolazione complessiva inferiore ai 5000 abitanti, quando coinvolgano solo due comuni o più di due Comuni tutti con popolazione superiore a 999 abitanti) per le quali il contributo è rapportato solo alla popolazione ed al territorio complessivi e fusioni "prioritarie" per le quali invece il contributo è rapportato anche al numero di Comuni, alla presenza di Comuni fino a mille abitanti e alla coincidenza della fusione con una Unione d'ambito ottimale ed eventualmente anche con il distretto socio sanitario.

Criteri e valori economici per la quantificazione del contributo regionale sono riportati nella tabella che segue:

Criteri della Regione Emilia-Romagna per la quantificazione del contributo							
	Fusione 2 Comuni	Fusione 3 Comuni	Fusione 4 Comuni	Fusione 5 e + Comuni	Fusione < 5.000 abitanti	Fusione < 5.000 abitanti se almeno 3 Comuni e con un Comune < 1.000 abitanti	Comuni Popolazione < 1.000 abitanti
Euro per abitante	7	8	9	10	5	vedi importo per N° Comuni	40
Euro per Km <sup>2</sup>	400	500	600	700	400	vedi importo per N° Comuni	vedi importo per N° Comuni
Maggiorazione % per Fusione=Unione=ATO		20,00%	20,00%	20,00%			

Maggiorazione % per Fusione=Unione=A TO=Distretto		30,00%	30,00%	30,00%			
--	--	--------	--------	--------	--	--	--

Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario annuale fissandolo in Euro 116.654 di ammontare costante per una durata complessiva di dieci anni.

Di seguito il calcolo del contributo regionale annuale, della durata di 10 anni, secondo i criteri della citata DGR 379/2016, Allegato A:

Criteri	Dati relativi ai Comuni	Importo contributo
n. Comuni con popolazione >1000 abitanti	n. 2 Comuni: Mezzani 3.259 abit. e Sorbolo 9.507 abit.	€ 89.362 (12.766 abit. x € 7)
Kmq complessivi	Kmq 68,23	€ 27.292 (68,23 kmq x € 400)
Contributo ordinario annuale		€ 116.654
Importo totale nei 10 anni		€ 1.166.540

Il **comma 3** riconosce per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea. Il **comma 4** dispone che al nuovo Comune potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 sulla base delle normative di riferimento.

L'**articolo 5** prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contributi previsti dall'articolo 4, comma 2, per gli esercizi finanziari 2019-2020 mediante specifici accantonamenti iscritti nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in corso di approvazione mentre, per gli esercizi successivi al 2020, dispone che agli oneri si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Infine, l'**articolo 6** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2019. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** riconosce in capo al Comitato dei Sindaci dei preesistenti comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1 comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il compito di coadiuvare il commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione sino alla elezione dei nuovi organi. Si prevede che il

Comitato venga consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici. Il **comma 3** stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il **comma 4** precisa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il **comma 5** contiene una norma relativa alla *prorogatio* dei consiglieri comunali dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che tutti i soggetti nominati dal Comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori. Tali disposizioni transitorie sono peraltro integrate con quelle più ampie contenute nella L. 56/2014 e finalizzate a supportare il nuovo Comune nato da fusione nella prima fase di avvio dello stesso. Il **comma 6** rinvia per tutto quanto non espressamente contenuto nella presente legge, alle altre leggi statali e regionali in materia di fusioni.

## **Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale recante "Istituzioni di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella provincia di Parma"**

### **Articolo 1**

#### **Istituzione di nuovo Comune mediante fusione**

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Parma, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Mezzani e Sorbolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), il nuovo Comune è denominato .....
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Mezzani e Sorbolo, come risultante dall'allegata cartografia.

### **Articolo 2**

#### **Partecipazione e municipi**

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

### **Articolo 3**

#### **Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali**

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.
2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.
3. Il personale dei preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti

urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

#### **Articolo 4** **Contributi regionali**

1. Nel rispetto dei criteri individuati dal programma di riordino territoriale in vigore alla data di presentazione dell'istanza, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base alla popolazione e al territorio complessivi e in base al numero dei Comuni.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo ordinario annuale, di ammontare costante pari a 116.654 euro all'anno, per la durata complessiva di dieci anni.
3. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ferme restando le previsioni e le priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea.
4. Al nuovo Comune, potranno essere prioritariamente assegnati spazi finanziari di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) sulla base delle normative di riferimento.

#### **Articolo 5** **Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, per gli esercizi finanziari 2019-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di Missioni e Programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### **Articolo 6** **Disposizioni transitorie**

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2018 d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2019, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a

tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. Il Comitato dei Sindaci dei preesistenti Comuni, istituito senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 120, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), coadiuva il Commissario nominato per la gestione del comune derivante da fusione, a decorrere dal 1 gennaio 2019 e sino alla elezione dei nuovi organi. Tale Comitato viene consultato sullo schema di bilancio e sull'eventuale adozione di varianti agli strumenti urbanistici.


3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 124, lett. b), della legge n. 56 del 2014, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. Tutti i soggetti nominati dal comune estinto per fusione in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

6. Per tutto quanto non espressamente richiamato dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia di fusioni.

# Fusione Comuni di Sorbolo e Mezzani



**Progetto di legge con copertura finanziaria “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo nella Provincia di Parma“**

**SCHEMA TECNICO FINANZIARIA**

**Articolo 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione**

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

**Articolo 2 Partecipazione e municipi**

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

**Articolo 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali**

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Articolo 4 Contributi regionali e quantificazione**

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri per la quantificazione del contributo ordinario annuale regionale mentre il comma 2 dispone l'esatta quantificazione di tale contributo, previsto per la durata complessiva di 10 anni, in capo al nuovo Comune istituito mediante fusione.

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 10 anni, secondo i criteri della DGR 379/2016, Allegato A:

<b>Criteri</b>	<b>Dati relativi ai Comuni</b>	<b>Importo contributo</b>
n. Comuni con popolazione >1000 abitanti	n. 2 Comuni: Mezzani 3.259 abit. e Sorbolo 9.507 abit.	€. 89.362 (12.766 abit. x €. 7)
Kmq complessivi	Kmq 68,23	€.27.292 (68,23 kmq x €. 400)
Contributo ordinario annuale		€. 116.654
Importo totale nei 10 anni		€. 1.166.540

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 5 “Norma finanziaria”.

**Articolo 5 Norma finanziaria**

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall'articolo 4, comma 2 per gli esercizi finanziari 2019 – 2020 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2018 – 2020.

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1

e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### **Articolo 6 Disposizioni transitorie**

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

#### **TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE**

<b>ONERI PREVISTI</b>	<b>Esercizio in corso</b>	<b>2° esercizio (1)</b>	<b>3° esercizio (1)</b>
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2019 (articolo 4)		<b>Euro 116.654</b>	<b>Euro 116.654</b>
Minori entrate (art./artt.)			
<b>Totale oneri da coprire</b>		<b>Euro 116.654</b>	<b>Euro 116.654</b>
<b>MEZZI DI COPERTURA</b>			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350)		<b>Euro 116.654</b>	<b>Euro 116.654</b>
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
<b>Totale mezzi di copertura</b>		<b>Euro 116.654</b>	<b>Euro 116.654</b>

1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

#### **Modalità di copertura negli anni successivi (2):**

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Elettra Malossi, Responsabile del SERVIZIO RIORDINO, SVILUPPO ISTITUZIONALE E TERRITORIALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/789

IN FEDE

Elettra Malossi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/789

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Maurizio Ricciardelli, Responsabile del SERVIZIO AFFARI LEGISLATIVI E AIUTI DI STATO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere di adeguatezza tecnico-normativa e di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/789

IN FEDE

Maurizio Ricciardelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari con oneri a carico del bilancio regionale in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/789

IN FEDE

Onelio Pignatti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 763 del 21/05/2018

Seduta Num. 22

OMISSIS

-----  
L'assessore Segretario

Costi Palma  
-----

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

